



COMUNE DI BRESCIA

**Relazione Istruttoria**  
**a cura**  
**dell’Autorità Competente e dell’Autorità Procedente**  
**relativa alla Valutazione Ambientale Strategica per il:**  
**Piano Attuativo per la**  
**Valorizzazione di due cave poste a sud-est del centro**  
**abitato di Brescia (ATEg 20 e ATEg 23)**  
**in variante al PGT**

Autorità Competente per la VAS  
Il Responsabile del Settore Ambiente e  
Protezione Civile

  
(Ing. Angelantonio Capretti)

L’Autorità Procedente  
Il Responsabile di Area Pianificazione  
Urbana Tutela Ambientale e Casa  
E del Settore Urbanistica

  
(Arch. Gianpiero Ribolla)

Brescia 29 settembre 2014

## INDICE:

1)	Premesse.....	pag. 04
2)	Fase di valutazione degli effetti ed impatti ambientali generati dall'iniziativa urbanistica in tema.....	pag. 07
3)	Matrice Aria.....	pag. 10
3.1)	Pareri formulati dai soggetti a diverso titolo coinvolti nella procedura di VAS sul tema "Aria".....	pag. 12
3.2)	Considerazioni conclusive sul tema matrice "Aria".....	pag. 14
4)	Matrice Rumore.....	pag. 15
4.1)	Pareri formulati dai soggetti a diverso titolo coinvolti nella procedura di VAS sul tema "Rumore".....	pag. 15
4.2)	Considerazioni conclusive sul tema per la matrice "Rumore".....	pag. 16
5)	Aspetti viabilistici.....	pag. 17
5.1)	Pareri formulati dai soggetti a diverso titolo coinvolti nella procedura di VAS sul tema "Aspetti viabilistici".....	pag. 17
5.2)	Considerazioni conclusive sul tema "Aspetti viabilistici".....	pag. 19
6)	Aspetti relativi alla presenza di attività a Rischio di Incidenza Rilevante .....	pag. 20
6.1)	Pareri formulati dai soggetti a diverso titolo coinvolti nella procedura di VAS sul tema "aspetti relativi alla presenza di attività R.I.R.".....	pag. 20
6.2)	Considerazioni conclusive sugli "aspetti relativi alla presenza di attività R.I.R.".....	pag. 20
7)	Aspetti paesistici e naturalistici.....	pag. 21
7.1)	Pareri formulati dai soggetti a diverso titolo coinvolti nella procedura di VAS sul tema "aspetti paesistici e naturalistici".....	pag. 21
7.2)	Considerazioni conclusive sugli "aspetti paesistici e naturalistici".....	pag. 23
8)	Suolo, Sottosuolo e ambiente idrico.....	pag. 24
8.1)	Pareri formulati dai soggetti a diverso titolo coinvolti nella procedura di VAS sul tema "suolo e sottosuolo".....	pag. 24
8.2)	Considerazioni conclusive sul tema "suolo, sottosuolo e ambiente idrico".....	pag. 26
9)	Impatto elettromagnetico.....	pag. 27
9.1)	Pareri formulati dai soggetti a diverso titolo coinvolti nella procedura di VAS sul tema "Impatto elettromagnetico".....	pag. 27
9.2)	Considerazioni conclusive sul tema "Impatto elettromagnetico".....	pag. 27
10)	Energia.....	pag. 28
10.1)	Pareri formulati dai soggetti a diverso titolo coinvolti nella procedura di VAS sul tema "Energia".....	pag. 28
10.2)	Considerazioni conclusive sul tema "Energia".....	pag. 28
11)	Mitigazioni.....	pag. 29

11.1)	Pareri formulati dai soggetti a diverso titolo coinvolti nella procedura di VAS sul tema “Mitigazioni”.....	pag. 29
11.2)	Considerazioni conclusive sul tema “Mitigazioni”.....	pag. 29
12)	Monitoraggio.....	pag. 30
12.1)	Pareri formulati dai soggetti a diverso titolo coinvolti nella procedura di VAS sul tema “Monitoraggio”.....	pag. 31
12.2)	Considerazioni conclusive sul tema “Monitoraggio”.....	pag. 33
13)	Valutazioni procedurali.....	pag. 34
13.1)	Considerazioni conclusive sul tema “Valutazioni procedurali”....	pag. 35
14)	Conclusioni.....	pag. 36

**Sigle utilizzate nel testo:**

**RSA: Residenza Sanitaria Assistita**

**R.A.: Rapporto Ambientale**

**P.A.: Piano Attuativo**

**VAS: Valutazione Ambientale Strategica**

**PGT: Piano di Governo del Territorio.**

## 1) Premesse

La normativa statale D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e regionale (Art 4 L.R. 12/2005 e suc mod) prevede che gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi, provvedano alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente.

Dal punto di vista procedurale l'iter è stato il seguente:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 106/35155 P.G. del 13.03.2014 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 39370 P.G. del 04.04.2014 è stato disposto l'avvio del procedimento di VAS per il Piano Attuativo "*valorizzazione di due cave poste a sud-est del centro abitato di Brescia (ATEg 20 e ATEg 23) in variante al P.G.T.*", ai sensi della DGR n.9/761 del 10.11.2010;
- con la pubblicazione del documento di Scoping in data 07.04.2014 sul sito web SIVAS della Regione Lombardia e sul sito del Comune di Brescia, si è attivata la valutazione tecnica prevista dalla VAS;
- ai sensi dell'art 6.4 dell'allegato 1a alla DGR n 9/761 del 10.11.2010, la proposta di Piano Attuativo, comprensiva di Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica sono stati messi a disposizione per 60 gg sul sito web del Comune di Brescia e sul sito Sivas della Regione Lombardia a partire dalla data del **27.06.2014**;
- a seguito di nota da parte dell'Autorità Procedente in data 01.08.2014 prot. 90099 inviata all'Autorità Competente, nella quale sono contenuti elementi integrativi alla documentazione depositata, relativamente agli aspetti emersi nella Conferenza di valutazione del 23.07.2014, e con la quale viene comunicato che "*gli elementi di maggior dettaglio forniti non rappresentano modifiche tali da comportare differenti valutazioni rispetto a quanto già oggetto del Rapporto Ambientale pubblicato*", si è provveduto alla pubblicazione di tale documentazione sul sito del Comune di Brescia e sul sito "Sivas" in data **31.07.2014**;
- alla luce degli elementi di maggior dettaglio di cui al punto precedente pubblicati sul sito Sivas in data 31.07.2014, al fine di consentire ai soggetti interessati la valutazione di detti elementi, l'Autorità Competente ha ritenuto di condividere la proposta dell'Autorità Procedente di prorogare i termini per l'espressione dei pareri e contributi relativi al Rapporto Ambientale, fissando quale ultimo giorno utile per la trasmissione di detti pareri **martedì 2 settembre 2014**.

L'intervento in esame si colloca nell'area sud-est del centro abitato di Brescia, e si estende dal quartiere di San Polo vecchio, dalla nuova linea Metrobus e da via Serenissima fino al confine con il Comune di Borgosatollo.

La tangenziale sud e l'autostrada A4 Milano-Venezia, dividono l'area in due porzioni distinte: la parte nord compresa tra gli insediamenti dei quartieri di San Polo e Buffalora, la parte sud circondata dal paesaggio agrario di pianura.

Oggetto dell'intervento sono le due cave di proprietà del "*Gruppo Faustini spa*" comprese in questa parte di territorio:

- ATEg 23 in prossimità di via Cerca nella porzione nord dell'area in esame;
- ATEg 20 in prossimità di via dei Santi nella porzione sud dell'area in esame.

Il progetto di riqualificazione delle cave ha lo scopo di recuperare porzioni di territorio dando una destinazione caratterizzata da funzioni pubbliche legate all'ambiente dotando il tessuto urbano di ulteriori spazi a verde.

In particolare, il Piano Attuativo in variante al PGT di Brescia approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 19.03.2012 n.57/19378 P.G., ha come obiettivo la riconversione delle aree attualmente di proprietà del "Gruppo Faustini spa" e facenti parte dell'Ambito di possibile trasformazione S1.1, mediante la realizzazione di interventi atti a rendere tali aree fruibili dal punto di vista dello svago e maggiormente valorizzate a seguito di ripristino ambientale.

Nello specifico, gli elementi progettuali riguardano:


- sito 1 - ATEg 20: nuove volumetrie (12.000 mq) per realizzazione di una struttura RSA con tre piani fuori terra, all'interno di un'area verde con riqualificazione del lago di cava, ristrutturazione dei capannoni dismessi al fine di ospitare attività di svago;
- sito 2 - ATEg 23: realizzazione di un parco attraverso il recupero naturale del lago di cava, rinaturalizzazione con vegetazione boschiva, prato incolto, sistemazioni di suolo con percorsi pedonali e ciclabili, aree di sosta, dotazioni minime di tipo ricettivo-ricreativo ed attrezzature sportive da inserire in strutture esistenti.

La documentazione relativa agli elementi di maggior dettaglio pubblicata sul sito del Comune di Brescia e sul sito "Sivas" in data 31.07.2014, è costituita principalmente:

- sito 2 - ATEg 23: considerando che attualmente l'attività della discarica di amianto adiacente all'ATEg 23 non è attiva, ma potrebbe avviarsi a breve termine con conferimento di materiale per un periodo di tre anni, si rende necessario considerare percorsi alternativi rappresentati negli elaborati grafici allegati a tale documentazione e relativi alla viabilità di accesso alla discarica di amianto ed alla realizzazione di un percorso ciclo-pedonale protetto di collegamento tra via Serenissima e l'ingresso al parco. Per tale motivo, viene ridisegnato un nuovo perimetro del parco stralciando una superficie di circa 2.500 mq di pertinenza alla discarica di amianto da utilizzare per la pesatura dei mezzi che da via Serenissima accedono alla discarica di amianto mediante un percorso esterno all'area del parco.

Di seguito, si propongono in sintesi gli aspetti che le scriventi autorità ritengono di maggior interesse nella valutazione degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dell'iniziativa urbanistica in tema, in considerazione di tutta la documentazione presentata dal soggetto proponente nonché dei pareri espressi dai soggetti a diverso titolo coinvolti nella presente VAS nelle diverse fasi del procedimento:

- Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia - prot. 52430 del 07.05.2014
- AIPo - prot. 83585 del 17.07.2014:
- ASL Brescia - prot. 94798 del 18.08.2014:
- Provincia di Brescia - prot. 98915 del 29.08.2014:
- ARPA - prot. 100136 del 02.09.2014:
- Comitato Spontaneo Contro Le Nocività - prot. 100140 del 02.09.2014:
- Legambiente - prot. 100394 del 02.09.2014:
- Legambiente - prot. 100413 del 02.09.2014 - integrazioni:



## 2) Fase di valutazione degli effetti ed impatti ambientali generati dall'iniziativa urbanistica in tema

In riferimento alla valutazione degli effetti ambientali generati dal P.A. in tema si evidenzia che nel documento di Scoping pubblicato nell'ambito del procedimento di VAS, per quanto concerne i contenuti del Rapporto Ambientale si è definito quanto di seguito riportato:

- a) L'analisi critica, dal punto di vista della sostenibilità ambientale, della proposta urbanistica in tema deve essere sviluppata considerando le modalità riportate nel documento "*Valutazione di sostenibilità ambientale degli ambiti di possibile trasformazione*" della VAS del PGT.  
In detto documento vengono spiegate le motivazioni che hanno portato alla individuazione degli Indicatori di valutazione degli **Ambiti di Possibile Trasformazione** che sono quelle grandezze con le quali si sono "*pesati*" gli impatti dei nuovi ambiti di trasformazione.  
In allegato n. 3 (allegato al documento di scoping) si riporta l'elenco di questi indicatori.  
Il Rapporto Ambientale dovrà riportare l'impatto dell'iniziativa urbanistica in tema anche secondo dette modalità;
- b) per quanto concerne il traffico autoveicolare dovranno essere condotte simulazioni modellistiche che consentano di:
  - quantificare il traffico indotto dalla specifica nuova proposta urbanistica oggetto di VAS;
  - quantificare per una idonea porzione di territorio interessata dalla nuova iniziativa urbanistica il traffico attuale, quello generato a medio termine dal PGT (proiezione a 5 anni) e quello generato a lungo termine dal PGT (proiezione a 10 anni);
- c) per quanto concerne l'inquinamento atmosferico dovrà essere sviluppato un idoneo modello matematico Gaussiano che consideri la diffusione dei principali inquinanti in atmosfera.  
Gli inquinanti da considerare sono: NOx, PM10. Le condizioni meteorologiche da considerare nel modello devono essere correlate a quelle considerate nel modello matematico: "*Studio di Dispersione Atmosferica di Inquinanti Emessi sul Territorio Bresciano: Aggiornamento Ottobre 2011*".  
La simulazione deve considerare le seguenti condizioni per il traffico autoveicolare:
  - traffico attuale + traffico indotto dalla nuova iniziativa urbanistica;
  - traffico indotto dalla nuova iniziativa urbanistica + traffico generato a medio termine dal PGT (proiezione a 5 anni);
- d) per quanto concerne l'inquinamento acustico dovrà essere sviluppato un idoneo modello matematico per valutare l'impatto acustico dovuto alle sorgenti fisse di interesse, e alle sorgenti mobili (traffico autoveicolare).  
Per le sorgenti del traffico autoveicolare dovranno essere considerate le seguenti condizioni:
  - Traffico attuale + traffico indotto dalla nuova iniziativa urbanistica;
  - Traffico indotto dalla nuova iniziativa urbanistica + traffico previsto a medio termine dal PGT (proiezione a 5 anni);
- e) eventuali ulteriori approfondimenti emersi in sede di Conferenza di discussione dello Scoping o negli incontri con i portatori di interesse.

Il Documento di Scoping è stato presentato in occasione della prima seduta introduttiva della Conferenza di Valutazione del 06.05.2014 durante la quale è stata posta l'attenzione sui seguenti temi:

1) *Per quanto concerne il capitolo "portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale" ed in particolare la lettera "b" a pag 7 la conferenza ritiene che il secondo punto venga così modificato: "quantificare nel territorio influenzato dal progetto il traffico attuale e quello futuro, tenendo in considerazione anche la dismissione degli impianti produttivi conseguente alla variante proposta". L'Autorità Competente richiede all'Autorità Procedente di valutare la necessità di aggiornare il modello matematico del traffico realizzato per la VAS del PGT tenendo presente le importanti variazioni che per l'ambito S1.2. sono intervenute rispetto alla proposta contenuta nel PGT. In particolare si segnala la mancata previsione delle infrastrutture sportive che negli studi precedenti comportavano un'attrazione importante di traffico veicolare;*

2) *I convenuti chiedono che per quanto concerne la collocazione dell'RSA venga valutata attentamente la situazione ambientale circostante al fine di escludere situazioni che possano interagire negativamente con la struttura sanitaria. Tale considerazione è da applicare anche ai conseguenti punti "c" e "d" dello stesso capitolo;*

3) *I partecipanti richiedono un chiarimento dell'inquadramento progettuale complessivo dell'area in tema di "Parco delle cave" di tipo naturalistico-ricreativo in cui si inserisce la proposta del recupero delle aree "Faustini" in tema. Considerato che il progetto presentato può subire delle variazioni in merito all'edificazione urbanistica si richiama il fatto che prima o contemporaneamente alla pubblicazione del Rapporto Ambientale andrà pubblicato la versione definitiva del Piano Attuativo.*

*I portatori di interesse presenti hanno inoltre evidenziato:*

- *la vicinanza dell'area in tema alla discarica per amianto di proprietà "Faustini", situazione questa che potrebbe risultare incompatibile con la RSA e con l'intero parco pubblico previsto;*
- *La necessità di risolvere le problematiche legate alla cava "Piccinelli" posta nell'ambito ATE23;*
- *La vicinanza della società "Systema Ambiente";*
- *La necessità di passaggio di informazioni sugli sviluppi progettuali alle associazioni e portatori di interesse in tema ambientale ed alla Consulta per l'ambiente;*
- *L'esigenza di una mappatura naturalistica dell'area.*

Inoltre, sono state trasmesse ulteriori osservazioni al documento di Scoping, che vengono di seguito riportate:

- in data 07.05.2014 ns. prot. 52430/14 il Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, evidenziava che:

*"In linea di massima si segnala che per quanto riguarda l'ambito ATEg 20, l'area è in parte sottoposta a tutela paesaggistica ope legis, ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modifiche ed integrazioni, recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (a seguire Codice), in virtù della fascia di rispetto del Torrente Garza e pertanto qualsiasi modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto a preventiva autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice. Si ricorda che l'autorizzazione paesaggistica è provvedimento autonomo e preordinato a qualsiasi titolo abilitativo urbanistico-edilizio. Si ricorda*



*inoltre che nella documentazione di Valutazione Ambientale Strategica devono essere riportate, oltre a valutazioni sotto il profilo paesaggistico, anche approfondite analisi circa le possibili interazioni dell'intervento sull'eventuale patrimonio culturale presente nell'area in questione o ad essa contermina e i possibili effetti diretti o indiretti ricadenti sul medesimo."*

Nei capitoli che seguono vengono valutati gli aspetti principali relativi ai risultati riportati nel Rapporto Ambientale, tenendo anche in considerazione dai pareri trasmessi dai soggetti a diverso titolo coinvolti, nonché il contenuto dei verbali delle seguenti Conferenze di Valutazione:

- seduta introduttiva del 06.05.2014;
- seduta conclusiva del 23.07.2014.

### 3) Matrice Aria

Nel territorio del Comune di Brescia e nei Comuni limitrofi nei mesi invernali si osserva, tramite le centraline di rilevamento della qualità dell'aria dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, un aumento dell'inquinamento dell'aria in particolare da polveri fini (PM10 – PM2,5) con superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente. Le sorgenti di PM10 primario per l'ambito della provincia di Brescia e per l'ambito del Comune di Brescia sono quelle di seguito riportate (fonte INEMAR 2008):

- per il territorio comunale la maggior produzione di PM10 è dovuta al trasporto su strada (42,4%) e alla combustione non industriale (33,4%), mentre i processi produttivi si attestano al 7,2%.
- per il territorio provinciale la maggiore produzione è dovuta alla combustione non industriale (51 %) e al trasporto su strada (21 %) mentre i processi produttivi si attestano al 8 %.

Sulla base del Piano Regionale della Qualità dell'Aria in Lombardia, è stata aggiornata la zonizzazione del territorio regionale (D.G.R. 30.11.2011, n. 2605) ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 155/2010 e sono state individuate delle aree aventi caratteristiche e livelli di inquinamento simili (come ad esempio: tipologia di sorgenti di emissione d'inquinanti, elevata presenza di infrastrutture, tipologia d'uso del territorio, ecc ).

Il Comune di Brescia, unitamente ai comuni di Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Castel Mella, Castenedolo, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, Gardone Valrompia, Gussago, Lumezzane, Marcheno, Nave, Rezzato, Roncadelle, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Villa Carcina, è stato inserito nell'agglomerato di Brescia (ex area critica A1) essendo parte di un area caratterizzata da :

- Popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure inferiore a 250.000 abitanti e densità per km2 superiore a 3.000 abitanti;
- più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV;
- situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione);
- alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico.

Con la costituzione degli agglomerati urbani (in precedenza denominati area critica) le competenze relative sia agli interventi di risanamento dell'aria che alle iniziative a protezione della salute pubblica sono in capo alla Regione Lombardia.

Infatti la Regione Lombardia con la legge regionale n. 24/2006 "*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*" ha definito le iniziative di contrasto all'inquinamento atmosferico, che sono quelle di limitazione alla circolazione di veicoli inquinanti, di divieto di utilizzo di apparecchi obsoleti per la combustione di biomasse per il riscaldamento domestico, di divieto di combustione delle biomasse all'aperto, di limitazione dell'utilizzo di olio combustibile per gli impianti di riscaldamento civile, di divieto di climatizzazione nel periodo estivo ed invernale in cantine, box e depositi. **La norma regionale impone quindi restrizioni e controlli per le sorgenti mobili da traffico autoveicolare.**

In merito alla qualità dell'aria in Regione Lombardia si fa presente quanto segue:

- le emissioni di biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>) sono dovute principalmente agli impianti di produzione di energia e di trasformazione dei combustibili e alla combustione nell'industria;
- alle emissioni di ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) contribuiscono soprattutto il trasporto su strada (in particolare veicoli diesel), la combustione nell'industria e negli impianti di riscaldamento civile e la produzione di energia;
- l'agricoltura costituisce la fonte principale delle emissioni di ammoniaca (NH<sub>3</sub>) uno dei precursori del PM<sub>10</sub> secondario - e di metano (CH<sub>4</sub>);
- alle emissioni dei composti organici volatili (COV), precursori dell'ozono, contribuiscono soprattutto, oltre alle sorgenti naturali, il trasporto su strada e l'uso di solventi;
- alle emissioni di PM<sub>10</sub> primario contribuiscono soprattutto il trasporto su strada (in particolare veicoli diesel) e il riscaldamento domestico (in particolare a legna);
- in relazione al PM<sub>10</sub> si può osservare che l'omogeneità della diffusione di tale inquinante nella pianura lombarda – e più in generale nel bacino padano – deriva sia dalle caratteristiche orografiche e meteo-climatiche dell'area (che costituisce un bacino chiuso nel quale la ventilazione è molto ridotta, in particolare nella stagione invernale), che dalle caratteristiche tipiche del medesimo inquinante; il PM<sub>10</sub> infatti, oltre ad essere emesso direttamente dalle sorgenti naturali (es.: risollevarsi della polvere del suolo ad opera degli agenti atmosferici), dal traffico veicolare, dagli impianti di riscaldamento domestico (soprattutto a legna) e da impianti industriali, ha una importante componente di origine secondaria (si forma cioè in atmosfera a seguito di reazioni chimico-fisiche tra composti precursori quali SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, NH<sub>3</sub> e COV), che motiva anche il 60-70% della massa totale.

Per quanto concerne l'iniziativa urbanistica in argomento sul tema della matrice aria al capitolo 4.4 dell'allegato 4 del R.A. viene riportato quanto segue: *“Come emerge dai risultati di simulazione delle ricadute, le condizioni di traffico post-operam non evidenziano situazioni di problematicità nei confronti del sito oggetto di indagine (sostanziale immutabilità delle condizioni di qualità dell'aria), anche in considerazione del fatto che l'attuazione degli interventi previsti dal PA comporta una diminuzione di traffico veicolare e quindi decrementi emissivi, seppur lievi, rispetto al contesto ante-operam. La trascurabilità di tali contributi emissivi attesi è inoltre consolidata dal fatto che le potenziali ricadute di inquinanti interessano in massima parte il sedime delle infrastrutture stradali esaminate.*

*Si evidenzia che dalle indagini e valutazioni condotte, allo stato attuale, i ricettori individuati sono maggiormente influenzati dalle ricadute di inquinanti riconducibili alle operazioni/lavorazioni di cava. L'eliminazione di dette lavorazioni, l'osservazione delle risultanze delle simulazioni condotte e il confronto dei valori stimati presso i siti sensibili interni al comparto, consentono, pur se in modo preventivo, di determinare la compatibilità dell'ambito d'indagine in oggetto nei confronti degli elementi in progetto.*

*Gli elementi raccolti permettono globalmente di confermare che l'intervento oggetto del PA è ambientalmente compatibile in relazione alle potenziali interferenze indotte sulla componente “atmosfera”.*

### 3.1) Pareri formulati dai soggetti a diverso titolo coinvolti nella procedura di VAS sul tema "Aria"

#### **ASL Brescia – prot. 94798 del 18.08.2014:**

*"Come già evidenziato nel parere, espresso nella VAS per il PGT di Brescia, l'area destinata al futuro Parco dello sport, così come quella oggetto di parere, corrisponde alla zona di cave dismesse che recentemente hanno richiamato l'attenzione dei cittadini per problematiche ambientali dovute ad emissioni rumorose ed olfattive originate dagli esistenti impianti di estrazione della ghiaia, bitumifici ecc.*

*Nel contesto in esame la valutazione deve prendere in considerazione l'impatto negativo che l'area esistente può comportare per la costruenda RSA .*

*La valutazione sulla situazione futura dell'inquinamento atmosferico elaborata dai progettisti ha tenuto conto prevalentemente dell'apporto determinato dall'esistenza della Autostrada e della Tangenziale ma non bisogna trascurare, soprattutto per quanto riguarda la localizzazione scelta per la RSA, il contributo fornito da via dei Santi, via di accesso da e per Borgosatollo e la via di accesso alla zona artigianale di Castenedolo, collocata a ridosso dell'area in questione.*

*Il Comune pertanto deve tenere conto dei vincoli presenti a causa delle aree di danno insistenti sul territorio prima di rilasciare eventuali concessione di varianti edificatorie.*

*Lo studio è impostato tutto sulla differenza tra l'attuale inquinamento dovuto alle attività di cava e agli impianti accessori e la loro futura dismissione, ma non viene effettuata una valutazione relativa alla localizzazione della RSA e all'impatto che potrebbe subire (non più a causa degli impianti dismessi ) da parte di tutte le altre attività attualmente presenti che continueranno ad essere fonte di inquinamento.*

*Nell'ipotesi di realizzazione del Parco dello Sport nell'area della attuale ATEg 23 l'ipotesi è quella di un collegamento tramite metropolitana e piste ciclabili, ma questo collegamento appare al momento solo teorico e quindi l'accesso al parco sarebbe attualmente possibile esclusivamente con l'auto; analoghe problematiche si pongono anche per la localizzazione della RSA. Spetta pertanto alla amministrazione comunale predisporre un piano di utilizzo del territorio dettagliato e relativo a tutte le componenti viabilistiche.*

*L'analisi degli scenari 1 (stato di fatto) e scenario 2 (post — operam), evidenzia sicuramente un miglioramento lieve della qualità dell'aria, che non è sufficiente a dimostrare che la scelta di collocare un residenza sanitaria per anziani e/o disabili in un territorio compromesso dal punto di vista ambientale sia corretta.*

#### **ARPA – prot. 100136 del 02.09.2014:**

*"Il PA propone la riconversione di due ambiti estrattivi, pertanto determina un miglioramento generale delle condizioni ambientali attuali dei siti, in termini di eliminazione del traffico pesante indotto dalle attività di cava, di contenimento delle emissioni in atmosfera e del rumore, di miglioramento degli aspetti paesaggistici ed eco sistemici, di tutela della risorsa idrica e di uso sostenibile della risorsa suolo. Vengono inoltre creati nuovi spazi verdi ed aree a fruibilità pubblica che determinano, per l'area interessata, miglioramenti anche sotto il profilo sociale. In particolare:*

*- per quanto riguarda la componente Atmosfera, le previsioni di Piano non comportano l'introduzione nelle aree d'intervento di sorgenti puntiformi ad eccezione di quelle legate al sistema di riscaldamento dell' RSA . Pertanto si può ritenere trascurabile l'impatto indotto dalla realizzazione del progetto sulla componente in esame, considerando il contributo emissivo derivante dalle sorgenti puntiformi;*

- per quanto riguarda le emissioni correlate al traffico indotto, i flussi di traffico stimati in riferimento allo scenario progettuale complessivo (RSA e inserimento di strutture ricettive) risultano inferiori al numero di mezzi pesanti attualmente generati dalle attività estrattive in esercizio presso le due aree di cava. Il confronto tra gli scenari emissivi attuale e post-operam riportato nell'Allegato 04 al RA mette in luce un lieve miglioramento della qualità dell'aria riconducibile appunto alla riduzione dei flussi veicolari circolanti e al conseguente decremento delle ricadute di inquinanti lungo gli assi viari e presso i ricettori considerati nell'analisi.”

**Comitato Spontaneo Contro Le Nocività – prot. 100140 del 02.09.2014:**

“Inoltre per rendere economicamente convenienti tutte queste nuove strutture è necessario attirare un tale numero di persone per tutti i giorni della settimana che i benefici dovuti alla realizzazione di una grande area verde verrebbero vanificati dalla presenza di un traffico ambientalmente insostenibile.(...)”

E' logico che l'imprenditore che investe su questi impianti ad uso pubblico cercherà di attirare una grande quantità di gente durante l'arco dell'intera settimana per rendere economicamente sostenibile il suo investimento e così facendo verrà meno il principio fondamentale per cui il parco deve essere realizzato: un grande polmone verde!”

**Legambiente – prot. 100394 del 02.09.2014:**

“Per le componenti aria/rumore viene proposta l'interposizione di masse vegetazionali alberate/arbustive, da concentrare in prossimità del perimetro del sito corrispondente alle direzioni bersagli/agenti esterni potenzialmente impattanti (attività produttive e viabilità già individuati).

A questo proposito sono doverose alcune considerazioni.

Le discariche e l'impianto di trattamento rifiuti, così come la zona produttiva, dovrebbero già essere dotate di adeguate fasce vegetazionali di mitigazione che ne riducano gli impatti ambientali.

Purtroppo queste misure, prescritte all'atto del rilascio delle autorizzazioni, sono quasi sempre disattese. Ne è un esempio emblematico la citata discarica di amianto Profacta, che nel lato adiacente a via Brocchi è costeggiata da un misero filare di piccoli arbusti, per la maggior parte morti, assolutamente inadeguati a mitigare alcunché (vedi fotografie allegate).

Quindi a causa delle inadempienze dei gestori degli impianti il futuro Parco sarà costretto a svolgere questa funzione di mitigazione, con un conseguente peggioramento della qualità ambientale dell'area destinata ad uso pubblico.

A rendere la vicenda ancora più paradossale è la constatazione che il Piano Attuativo è proposto dal gruppo Faustini, che è anche proprietario delle discariche e degli impianti di trattamento rifiuti di cui sopra.

In ogni caso una fascia alberata non è di certo un'adeguata protezione per l'eventuale dispersione aerea di fibre di amianto. Ricordiamo che la discarica Profacta è in parte adiacente all'area del parco e in parte all'interno del parco stesso (nonostante l'escamotage della variazione del perimetro, di cui tratteremo in seguito).

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti recentemente approvato da Regione Lombardia stabilisce, quale norma di tutela per la salute, una distanza di 500 metri delle discariche per rifiuti contenenti

amianto dal confine dell'ambito residenziale. Tale distanza inoltre è definita “minima” e deve essere valutata secondo un approccio sito-specifico in relazione alla direttrice dei venti dominanti, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre,

Non è certamente congruo con tale norma l'inserimento di una discarica di amianto all'interno di un parco a fruizione pubblica.

Aggiungiamo che il Piano Regionale afferma che “Non esiste una soglia di rischio al di sotto della quale la concentrazione di fibre di amianto nell'aria non sia pericolosa: teoricamente l'inalazione anche di una sola fibra può causare il mesotelioma ed altre patologie mortali”.

### **3.2) Considerazioni conclusive sul tema matrice “Aria”**

**Il R.A. ben sviluppa gli aspetti relativi alla matrice aria come richiesto nel documento di scoping ed in particolare l'utilizzo della modellistica matematica ha consentito di valutare il fenomeno inquinante con estremo dettaglio.**

**Dal R.A. si ricava una riduzione delle emissioni in atmosfera per effetto della riduzione dei flussi di traffico in particolare di quello pesante e per l'eliminazione delle lavorazioni-operazioni di cava ora presenti.**

**Dall'esame dei contributi inviati dai soggetti a diverso titolo interessati, si evidenzia una potenziale criticità per quanto concerne la posizione della RSA rispetto all'inquinamento atmosferico generato dalle sorgenti poste nell'intorno nella fase Post Operam.**

**Questi aspetti evidenziati in particolare dall'ASL potranno essere affrontati con la stessa azienda nelle fasi procedurali successive e a tal proposito, non si ritiene di dover richiedere, in questa fase, valutazioni integrative per l'analisi di detti aspetti.**

#### 4) Matrice Rumore

La zonizzazione acustica del Comune di Brescia classifica l'area in argomento in:

- Sito 1 - ATEg 23 ricade interamente in classe III (aree di tipo misto);
- Sito 2 – ATEg 20 ricade in classe III ad eccezione di una modesta area ricompresa in classe IV (aree di intensa attività umana)

Nel capitolo 5.4 dell'allegato 4 del R.A. viene riportato quanto segue: *“Come emerge dai risultati di simulazione delle ricadute, le condizioni di traffico post-operam non evidenziano situazioni di problematicità nei confronti del sito oggetto di indagine (sostanziale immutabilità delle condizioni della rumorosità del contesto), anche in considerazione del fatto che l'attuazione degli interventi previsti dal PA comporta una diminuzione di traffico veicolare e quindi decrementi dell'emissione sonora, seppur lievi, rispetto al contesto ante-operam.*

*Si evidenzia inoltre che dalle indagini e valutazioni condotte, allo stato attuale, i ricettori individuati (in particolare quelli esterni/sul confine dei siti in oggetto) sono influenzati anche dalla rumorosità generata dalle operazioni/lavorazioni di cava. L'eliminazione di dette lavorazioni, l'osservazione delle risultanze delle simulazioni condotte e il confronto dei valori stimati presso i siti sensibili interni al comparto, consentono, pur se in modo preventivo, di determinare la compatibilità dell'ambito d'indagine in oggetto nei confronti degli elementi in progetto.*

*Gli elementi raccolti permettono globalmente di confermare che l'intervento oggetto del PA è ambientalmente compatibile in relazione alle potenziali interferenze indotte sul contesto acustico d'inserimento.*

#### 4.1) Pareri formulati dai soggetti a diverso titolo coinvolti nella procedura di VAS sul tema “Rumore”.

##### **ASL Brescia – prot. 94798 del 18.08.2014:**

*“Si ritiene che le soluzioni progettuali e soprattutto gli interventi di mitigazione non tengono conto degli impatti cumulativi generati da tutte le componenti presenti nell'area interessata. Analoga valutazione viene fatta per l'inquinamento da rumore, da attribuire principalmente al traffico, ma anche agli insediamenti già esistenti e limitrofi come ad esempio le attività di cava.*

*Si fa infine notare che non sono state affrontate le problematiche che potrebbero derivare durante la fase di gestione delle opere di cantiere durante le quali potrebbero verificarsi ripercussioni negative sullo stato di benessere della popolazione residente ( da cui già attualmente pervengono lamentele per odori e rumori) e dei lavoratori; dovranno pertanto essere definite nei dettagli preventivamente tutte le azioni da adottare per il controllo e il monitoraggio degli impatti dovuti ai cantieri.”*

##### **Provincia di Brescia – prot. 98915 del 29.08.2014:**

*“chiede un approfondimento circa i potenziali rischi di esposizione derivanti dalla fruizione dell'area adibita a parco e della vicina RSA.”*

##### **ARPA – prot. 100136 del 02.09.2014:**

*“La riqualificazione dei siti estrattivi produrrà una generale riduzione delle sorgenti acustiche (puntuali e da traffico indotto); le simulazioni previsionali condotte evidenziano una sostanziale*

stazionarietà delle condizioni acustiche e lievi miglioramenti presso i ricettori individuati. Si concorda con la necessità, evidenziata nel RA, di predisporre una valutazione di clima acustico (riferita alla realizzazione dell'RSA) e di impatto acustico (relativamente al previsto insediamento di attività ricettive/ricreative) nelle successive fasi attuative, avendo a disposizione elementi progettuali di maggior dettaglio.”

#### **Legambiente – prot. 100394 del 02.09.2014:**

“L’area destinata ad uso pubblico è inserita in un contesto dove sono presenti criticità ambientali fonti di alto impatto, come dichiarato dallo stesso proponente.

Nell’allegato 6 al Rapporto ambientale infatti si legge:

“Tra le azioni di PA sono previsti interventi che vanno considerati quali “siti sensibili/bersagli” di pressioni potenzialmente indotte dal contesto di inserimento. Dalla fase di indagine ambientale condotta (Quadro conoscitivo dello stato dell’ambiente a cui si rimanda per ulteriori specifiche) emerge infatti che il contesto di inserimento si caratterizza anche per la presenza di potenziale elementi/episodi per i quali non è possibile a priori escludere la non trascurabilità delle interferenze che potrebbero generare nei confronti dei “siti sensibili/bersagli” previsti dal PA.”

Nelle schede di valutazione (allegato 5 al rapporto ambientale) vengono elencate alla voce “Vulnerabilità tecnologica” le criticità ad alto potenziale di impatto (subito) per l’area da destinare a Parco:

- sito contaminato ex Cava Piccinelli – Area Cagimetal
- impianto di trattamento rifiuti a sud-est del sito 2
- discarica Profacta per rifiuti pericolosi a sud del sito 2
- discarica Profacta amianto a sud del sito 2
- zona produttiva confinante con il lato nord-ovest del sito 2
- viabilità di via Serenissima, di via S. Polo e della tangenziale sud

Nello stesso documento si dichiara che la presenza di queste criticità ha “suggerito la proposta di una prima indicazione in merito a possibili misure di protezione/mitigazione dei potenziali impatti indotti dall’esterno verso i nuovi ricettori da insediare”.

Le mitigazioni proposte risultano però del tutto insufficienti e/o inesistenti.”

#### **4.2) Considerazioni conclusive sul tema matrice “Rumore”**

**Dal R.A. emerge una riduzione dei flussi di traffico e di conseguenza una riduzione del campo acustico dell’area, così come evidenziato dalla simulazione con modello matematico effettuata in conformità a quanto richiesto nel documento di scoping.**

**Dall’esame dei contributi inviati dai soggetti a diverso titolo interessati, si evidenzia una potenziale criticità per quanto concerne la posizione della RSA rispetto all’inquinamento acustico generato dalle sorgenti poste nell’intorno.**

**Considerati i dati riportati nel R.A. ed i contributi prima citati si ritiene che il tema dell’esposizione dei fruitori del RSA al rumore, potrà essere considerato nelle successive fasi procedurali anche attraverso un’idonea progettazione acustica delle caratteristiche dell’edificio considerata anche la sua destinazione d’uso di tipo sanitario.**



## 5) Aspetti viabilistici

Lo studio riportato nel R.A. fornisce gli elementi descrittivi e quantitativi inerenti il sistema della mobilità per la realizzazione del nuovo P.A. valutando la variazione del traffico dovuta al nuovo assetto urbanistico.

### 5.1) Pareri formulati dai soggetti a diverso titolo coinvolti nella procedura di VAS sul tema “aspetti viabilistici”

#### **ASL Brescia – prot. 94798 del 18.08.2014:**

*“Nell'ipotesi di realizzazione del Parco dello Sport nell'area della attuale ATEg 23 l'ipotesi è quella di un collegamento tramite metropolitana e piste ciclabili, ma questo collegamento appare al momento solo teorico e quindi l'accesso al parco sarebbe attualmente possibile esclusivamente con l'auto; analoghe problematiche si pongono anche per la localizzazione della RSA. Spetta pertanto alla amministrazione comunale predisporre un piano di utilizzo del territorio dettagliato e relativo a tutte le componenti viabilistiche.*

#### **ARPA – prot. 100136 del 02.09.2014:**

*“Il PA propone la riconversione di due ambiti estrattivi, pertanto determina un miglioramento generale delle condizioni ambientali attuali dei siti, in termini di eliminazione del traffico pesante indotto dalle attività di cava, di contenimento delle emissioni in atmosfera e del rumore, di miglioramento degli aspetti paesaggistici ed eco sistemici, di tutela della risorsa idrica e di uso sostenibile della risorsa suolo. Vengono inoltre creati nuovi spazi verdi ed aree a fruibilità pubblica che determinano, per l'area interessata, miglioramenti anche sotto il profilo sociale. In particolare:*

*- per quanto riguarda la componente Atmosfera, le previsioni di Piano non comportano l'introduzione nelle aree d'intervento di sorgenti puntiformi ad eccezione di quelle legate al sistema di riscaldamento dell' RSA . Pertanto si può ritenere trascurabile l'impatto indotto dalla realizzazione del progetto sulla componente in esame, considerando il contributo emissivo derivante dalle sorgenti puntiformi;*

*- per quanto riguarda le emissioni correlate al traffico indotto, i flussi di traffico stimati in riferimento allo scenario progettuale complessivo (RSA e inserimento di strutture ricettive) risultano inferiori al numero di mezzi pesanti attualmente generati dalle attività estrattive in esercizio presso le due aree di cava. Il confronto tra gli scenari emissivi attuale e post-operam riportato nell'Allegato 04 al RA mette in luce un lieve miglioramento della qualità dell'aria riconducibile appunto alla riduzione dei flussi veicolari circolanti e al conseguente decremento delle ricadute di inquinanti lungo gli assi viari e presso i ricettori considerati nell'analisi.”*

#### **Comitato Spontaneo Contro Le Nocività – prot. 100140 del 02.09.2014:**

*Inoltre per rendere economicamente convenienti tutte queste nuove strutture è necessario attirare un tale numero di persone per tutti i giorni della settimana che i benefici dovuti alla realizzazione di una grande area verde verrebbero vanificati dalla presenza di un traffico ambientalmente insostenibile.(...)*

*E' logico che l'imprenditore che investe su questi impianti ad uso pubblico cercherà di attirare una grande quantità di gente durante l'arco dell'intera settimana per rendere economicamente sostenibile il suo investimento e così facendo verrà meno il principio fondamentale per cui il parco deve essere realizzato: un grande polmone verde!*

*(..)Per restare all'ATEG20 notiamo che, in base alla studio viabilistico di Brescia Mobilità, il livello di servizio per il TPL è pari a 5 punti, corrispondente ad un grado di accessibilità F — MINIMO: un luogo non certo ideale per realizzare una RSA che prevede anche strutture terapeutiche e laboratori accessibili direttamente per essere fruite dagli utenti esterni.*

*Di questa parte di utenza "esterna" lo studio di Brescia Mobilità non tiene adeguatamente conto, così come sottostima anche il flusso di traffico indotto dal maneggio relativamente al quale, tra l'altro, non è dato saper nemmeno in via approssimativa il numero di cavalli e di eventuali utenti previsti; non vengono presi in considerazione i mezzi relativi agli approvvigionamenti e allo smaltimento dei rifiuti, che in una RSA sono costituiti anche da rifiuti speciali, e si parla quasi esclusivamente di autovetture. E' chiaro tuttavia che i flussi di traffico non si limiteranno solo a quelle visto che sia i cavalli che i degenti hanno l'abitudine di mangiare tutti i giorni."*

### **Legambiente – prot. 100413 del 02.09.2014 - integrazioni:**

*“Nel corso della seconda conferenza VAS Faustini è stata denunciata da Legambiente come impossibile la coesistenza del Parco oggetto di Piano Attuativo con quella della discarica di amianto Profacta di via Brocchi.*

*A seguito di ciò sono stati prodotti dal gruppo Faustini nuovi documenti riguardanti la viabilità di accesso alla discarica di amianto e la perimetrazione del Piano Attuativo.*

*Su questa nuova documentazione esponiamo quanto segue:*

*- la discarica Profacta di rifiuti contenenti amianto è in parte adiacente all'area destinata a parco pubblico (vasca contenimento rifiuti) e in parte all'interno del futuro parco (area di pertinenza con capannone per ispezione pacchi ed eventuale stoccaggio). Il documento “Integrazione perimetro PA”, che ridisegna il perimetro dell'area di pertinenza del Piano Attuativo escludendone con un tratto di penna la parte di discarica all'interno del parco, con tutta evidenza non risolve il problema. Il capannone destinato ad accogliere i mezzi pesanti carichi di amianto è circondato da tre lati dall'area verde destinata alla fruizione pubblica, e il bacino di conferimento dei rifiuti è a pochi metri dal parco stesso: entrambi rappresentano un grave rischio per la salute pubblica e l'incolumità dei futuri frequentatori.*

*- La viabilità di accesso è stata modificata, ed i mezzi pesanti diretti alla discarica non attraverseranno l'ATE 23 (parco), come previsto dal piano di gestione operativo e dall'AIA relativa alla discarica, ma transiteranno per via Cerca e via Brocchi. Questa modifica, finalizzata a risolvere un problema, ne crea in realtà altri. I camion utilizzeranno la strada che mette in comunicazione via Serenissima e via Cerca, tratto definito nella Relazione generale “il vero e proprio landmark di riconoscimento per chi proviene in auto, grazie all'inserimento di un filare di alberature esemplari che ne marciano il profilo e sotto alle quali è localizzata l'area di sosta veicolare”. Proseguiranno poi lungo via Cerca e via Brocchi, strade destinate dal Piano Attuativo all'accessibilità ciclabile e pedonale dalle principali vie di collegamento con i quartieri limitrofi (tavola 12A) La pericolosità della coesistenza del transito di pedoni, ciclisti e mezzi pesanti carichi di amianto è aumentata dalle ridotte dimensioni della carreggiata di via Brocchi e via Cerca, che rende estremamente difficoltoso, se non impossibile, il transito contemporaneo di due mezzi pesanti in entrata e in uscita dalla discarica. Nel documento di integrazione allo studio viabilistico a cura di Brescia Mobilità si ipotizza la creazione di percorsi ciclo-pedonali protetti dall'interferenza creata dai mezzi pesanti, ma su questa ipotesi non esiste alcuna concreta proposta o progetto. La modifica viabilistica proposta non è quindi praticabile.*

*Ribadiamo, in conclusione, che una discarica di amianto non è compatibile con un parco e che non esiste mitigazione che la renda inseribile in questo contesto.”*

## **5.2) Considerazioni conclusive sugli “aspetti viabilistici”**

**La proposta di P.A. dal punto di vista viabilistico introduce certamente un miglioramento dovuto alla cessazione del traffico veicolare pesante attualmente generato dalle attività in essere che verranno poi cessate.**

**Se da un punto di vista generale si osserva la situazione di miglioramento prima citata, si potrebbero creare delle situazioni di criticità puntuale così come evidenziato nel parere di Legambiente prima citato.**

**Aspetti questi che potranno essere valutati dall’Autorità Procedente nelle fasi procedurali successive.**

## **6) Aspetti relativi alla presenza di attività a Rischio di Incidenza Rilevante (R.I.R.)**

Nelle immediate vicinanze delle aree oggetto di P.A. vi è la presenza di una attività a Rischio di Incidente Rilevante.

Nel R.A. viene riportato quanto segue: *“Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante.*

*Per quanto riguarda la tematica degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) soggetti agli adempimenti di cui alla normativa “Severo ter”, si è provveduto alla consultazione degli elenchi ufficiali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi dell’art. 15, comma 4 del DLgs 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i.), aggiornati al dicembre 2013.*

*All’interno dell’area di 1 km soggetta a valutazione, a sud-ovest del sito 1, ricade un impianto a rischio di incidente rilevante soggetto alle disposizioni dell’art. 8 del D.Lgs 334/99 e smi:*

*Systema Ambiente srl (art. 8, Codice Ministero DD062) – Impianti di trattamento/recupero.*

### **6.1) Pareri formulati dai soggetti a diverso titolo coinvolti nella procedura di VAS sul tema “RIR”**

#### **ASL Brescia – prot. 94798 del 18.08.2014:**

*“Nelle immediate vicinanze dell’area su cui è previsto l’insediamento della RSA esiste la ditta Systema ambiente, Industria a Rischio Rilevante, per la quale le linee guida approvate dalla Regione Lombardia con deliberazione n° IX/ 3753 del 11/07/2012, dettano parametri molto puntuali da valutare, soprattutto per quanto riguarda le distanze di danno collegate agli eventi incidentali. La vulnerabilità del territorio su cui è insediato lo stabilimento RIR è importante per valutare la compatibilità urbanistica, in quanto la presenza di elementi sensibili, anche correlati allo stato di salute della popolazione, determina la necessità di stabilire misure di salvaguardia per tutelare la salute e preservare nel tempo le caratteristiche territoriali ed ambientali.*

*Negli elementi che presentano vulnerabilità territoriali si possono inserire le strutture sanitarie e socio sanitarie, i centri sportivi e i parchi urbani, il cui grado di vulnerabilità dipende dal livello di affollamento, dalla tipologia prevalente di soggetti presenti in relazione allo stato di salute, alla capacità di autonomia e di locomozione ( degenti, anziani, persone non autosufficienti), alla capacità di evacuazione.*

*L’amministrazione comunale dovrà pertanto valutare attentamente la compatibilità urbanistica in base alla vulnerabilità territoriale nel rispetto delle linee guida approvate dalla Regione Lombardia con deliberazione n° IX/ 3753 del 11/07/2012.”*

#### **Provincia di Brescia – prot. 98915 del 29.08.2014:**

*“Vista la presenza nelle immediate vicinanze di una RIR, si richiamano gli adempimenti discendenti dal dlgs 334/99 e smi (artt. 14 e 22), con particolare riferimento alla pianificazione territoriale ed urbanistica nell’intorno degli stabilimenti a rischio incidente rilevante, in attuazione del DM del 9 maggio 2001 e smi.”*

### **6.2) Considerazioni conclusive sugli “aspetti relativi alla presenza di attività R.I.R.”**

**Per quanto concerne la presenza di un’attività R.I.R. nelle vicinanze delle aree oggetto d’intervento, ovviamente anche le fasi procedurali successive dovranno attenersi a quanto previsto dalla specifica normativa.**

## 7) Aspetti paesistici e naturalistici

La fase valutativa individuata nell'allegato al Rapporto Ambientale "01 – orientamenti, obiettivi specifici-azioni e matrici di correlazione" fissa tra i criteri di compatibilità ambientale da utilizzare a supporto della stima degli effetti delle azioni di piano, la conservazione del patrimonio paesaggistico (urbano ed extraurbano), la tutela della fauna, flora ed ecosistemi naturali, in considerazione che "i siti in oggetto ricadono entrambi in una classe di sensibilità paesaggistica 4 – elevata".

### 7.1) Pareri formulati dai soggetti a diverso titolo coinvolti nella procedura di VAS sul tema "aspetti paesistici e naturalistici"

#### **Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia – prot. 52430 del 07.05.2014:**

Si richiama il contributo inviato dal Ministero in merito alla pubblicazione del documento di scoping.

*"In linea di massima si segnala che per quanto riguarda l'ambito ATEg 20, l'area è in parte sottoposta a tutela paesaggistica ope legis, ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modifiche ed integrazioni, recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (a seguire Codice), in virtù della fascia di rispetto del Torrente Garza e pertanto qualsiasi modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto a preventiva autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice. Si ricorda che l'autorizzazione paesaggistica è provvedimento autonomo e preordinato a qualsiasi titolo abilitativo urbanistico-edilizio. Si ricorda inoltre che nella documentazione di Valutazione Ambientale Strategica devono essere riportate, oltre a valutazioni sotto il profilo paesaggistico, anche approfondite analisi circa le possibili interazioni dell'intervento sull'eventuale patrimonio culturale presente nell'area in questione o ad essa contermina e i possibili effetti diretti o indiretti ricadenti sul medesimo."*

#### **Comitato Spontaneo Contro Le Nocività – prot. 100140 del 02.09.2014:**

*"Con Area delle Cave si intende una zona del territorio bresciano che da moltissimo tempo è in buona parte preclusa alla maggioranza dei suoi cittadini, ma che ormai è nota a tutti a causa delle ventennale promessa, da parte delle varie amministrazioni comunali che si sono succedute, per la realizzazione di un parco la cui vocazione non è ancora stata definita nei dettagli, ma il cui compito riconosciuto da tutti è quello di costituire un'importante mitigazione ambientale non solo per l'area Est, ma per tutta la città di Brescia, ed un importante corridoio ecologico che unisca il parco delle colline a nord con le aree agricole che si trovano più a sud.*

*Gli abitanti del tessuto residenziale limitrofo che per anni hanno assistito allo scorrere dei mezzi di lavorazione e di servizio alle attività di estrazione della ghiaia e della sabbia ne conoscono la specificità ed il suo intrinseco valore, ma l'area è nota ovviamente anche a coloro che per occupazione, interesse, passione ed impegno civile tengono monitorato il paesaggio e le sue specifiche declinazioni.*

*Nella relazione paesaggistica si illustra un piano di recupero di una porzione delle aree di proprietà Faustini i cui numeri sono i seguenti:*

*Parte della proprietà Faustini presa in considerazione dal progetto: 703.292mq tra terra e*

*acqua Terra già prevista in cessione per convenzione già definita: 38.948mq*

*Terra in cessione in caso di approvazione del presente progetto: 215.626mq*

*Acqua in cessione in caso di approvazione del presente progetto: 331.455mq*

*Faustini resterebbe comunque proprietario di altre aree non comprese in questa ipotesi di "valorizzazione".*

*Se consideriamo che i confini del Parco delle Cave non sono ancora stati definiti dalla variante la PGT in corso, ma che si tratta di almeno 4.500.000mq circa ci rendiamo conto che stiamo parlando di una porzione di circa 550.000mq (215.626+331.455) pari a circa un ottavo dell'intero*

parco; si tratta quindi di una parte che risulta difficile considerare "importante" se non per le numerose criticità che la interessano molto da vicino.

Alle criticità illustrate nella mappa si aggiunga anche che parte dell'ATEG23 resta di proprietà del Gruppo Faustini il quale continuerà a svolgere le attività produttive attualmente in corso, inoltre l'area è interessata dalle criticità dovute alla viabilità di Via Serenissima, Via S. Polo, tangenziale sud e autostrada.

E' per la presenza di tutti questi problemi che il progetto non può essere preso nella sua singolarità, ma deve essere fatta una valutazione che tenga conto di quanto si sta realizzando anche in altre zone del Parco delle Cave, in particolare nell'ATEG19 sul quale è stato aperto un tavolo di progettazione partecipata che deve essere allargato anche a questi ambiti al fine di effettuare una valutazione d'insieme; in caso contrario si rischia di realizzare tanti piccoli parchi, invece di completare un intero puzzle fatto di tante tessere interdipendenti."

#### **Legambiente – prot. 100394 del 02.09.2014:**

*"Nel progetto di Parco, definito dal proponente a prevalenza naturale, è totalmente assente l'attenzione per gli aspetti naturalistici, la tutela della biodiversità, il rispetto dei corridoi ecologici e non esiste alcuno studio o indagine che orienti con competenza le azioni di recupero*

*A questo proposito riportiamo di seguito alcuni stralci delle "Linee guida per il recupero delle cave nei paesaggi lombardi in aggiornamento dei piani di sistema del Piano Paesaggistico Regionale", DGR n. X/495 del 25/7/2013:*

##### *Rinaturazione*

*"Per la redazione del progetto di recupero naturalistico sarà necessario avere una piena conoscenza delle relazioni ecologiche esistenti e del mosaico ecologico di contesto, nonché la conoscenza delle caratteristiche climatiche, morfologiche e pedologiche della stazione di riferimento, oltre alle necessarie competenze professionali che consentano la comprensione e la gestione di tali conoscenze."*

*"Il luogo oggetto di rinaturazione deve essere protetto da forme di disturbo: un'utilizzazione mista (parco naturale e ricreativo) va presa in considerazione solo in caso di aree molto vaste, per cui vi sia una netta separazione tra le due funzioni e, in taluni casi, solo dopo una acclarata stabilizzazione ecologica delle aree rinaturate. Risulta importante progettare e rivegetare tutta la fascia circostante l'area o il bacino che si intende rinaturalizzare al fine di creare una zona cuscinetto per proteggere la zona naturalizzata dall'ambito circostante."*

*"È importante inoltre gestire correttamente la fruizione dei luoghi rinaturalizzati; è possibile l'introduzione d'infrastrutture che consentano un accesso e una fruizione adeguate (es. piste ciclo-pedonali, punti di sosta, didattica ambientale, capanni di osservazione, cartellonistica) ma non invasive."*

*"E' necessario interpellare un naturalista (zoologo e botanico), un geologo, un paesaggista e un ecologo prima e durante la predisposizione del piano di recupero."*

*"Il recupero rende disponibili e nuovamente permeabili alla vita della città circostante nuovi spazi aperti, nei quali non deve essere possibile la futura edificazione e che possono svolgere il ruolo di una nuova infrastruttura verde per la città."*

*"L'opzione di recupero preferibile è l'enfatizzazione dei caratteri di alterità rispetto alla densità edilizia e della naturalità: le cave possono divenire parchi urbani con spazi e funzioni di servizio, connessi con il sistema della viabilità lenta locale e degli spazi verdi esistenti. Il recupero della cava, soprattutto in falda, e la realizzazione di un parco rappresenta poi sempre un'occasione per incrementare la biodiversità con la possibilità di insediare diversi tipi di associazioni vegetali, ad esempio in relazione alla profondità dell'acqua e al gradiente idrico o in relazione all'esposizione delle scarpate e con la possibilità di individuare ambiti di naturalità di fruizione limitata."*

*A fronte di queste indicazioni il progetto presentato dal gruppo Faustini, secondo quanto riportato nella "Relazione generale" e nelle tavole 12 a e 12 b, prevede la creazione delle seguenti strutture: ristorante, bar, sala polivalente, palestra, campi da calcio informali, piste da skateboard, info point, rimessaggio barche, area pic-nic, spiaggia (10.000 mq), parcheggi pubblici, giochi per bambini, pontili galleggianti e , infine, postazione di osservazione per birdwatching nell'area di maggiore naturalità (sic).*

*L'installazione di queste strutture e attrezzature andrebbe attentamente valutata secondo le linee guida di cui sopra, con uno studio preventivo che garantisca sia la fruizione del parco da parte delle persone sia il rispetto degli equilibri ecologici.*

*La zona destinata al punto di osservazione per birdwatching, ad esempio, è situata tra la spiaggia e l'area pic-nic, ed è immediatamente adiacente alla zona produttiva già definita dal proponente "ad alto potenziale di impatto (subito) per l'area da destinare a Parco". Avanziamo dubbi sull'opportunità di questa collocazione in quel contesto.*

*Andrebbe anche attentamente valutato l'impatto del traffico veicolare indotto dalle strutture ed esercizi commerciali di cui sopra, valutazione al momento impossibile perchè nella documentazione prodotta non risultano dati relativi alla capacità ricettiva e all'afflusso previsto. Inoltre la scelta di posizionare all'interno del Parco un ulteriore parcheggio, che si aggiunge a quello già previsto lungo la strada di accesso da via Serenissima, è da evitare. L'accesso al Parco dovrebbe essere consentito solo a pedoni e ciclisti, prevedendo per persone con difficoltà motorie l'utilizzo di mezzi di trasporto non inquinanti.*

*(...)E' assolutamente inefficace e approssimativo considerare ogni ambito singolarmente, come ora sta avvenendo, e non avere una visione d'insieme.*

*Infatti, contemporaneamente al procedimento di VAS Faustini per l' ATE 23 e parte dell'ATE 20 si sta avviando un processo di progettazione partecipata per l'ATE 19 (Nuova Beton), ma i due progetti di recupero non sono in alcun modo comparati o valutati complessivamente.*

*Questa visione d'insieme è tanto più necessaria in fase di Valutazione Ambientale Strategica che, per sua natura, deve prendere in considerazione gli impatti di Piani e Programmi su scala geografica ampia, e non localizzati in un singolo sito."*

#### **Legambiente – prot. 100413 del 02.09.2014 - integrazioni:**

*"Facciamo inoltre presente che la destinazione prevista dal PA per l'ATE in questione risulta in contrasto con quanto previsto dalla Valutazione di impatto ambientale Regione Lombardia del 19.9.2011, n. 8344 identificativo atto n. 603, Decreto Compatibilità ambientale progetto di estrazione produttiva cave Taglietti Rezzola e Profacta, che, per quanto riguarda le destinazioni funzionali dell'area dopo il recupero ambientale stabilisce quanto segue:*

*"Le destinazioni principali sono:*

- naturalistica – lo scopo è quello di creare una serie di connessioni ecologiche, tale da garantire all'avifauna adeguati habitat per le diverse specie che caratterizzano le zone umide della pianura padana;*
- pesca sportiva – lo scopo è quello di un'attività sportiva che possa avere effetti positivi sia sulla frequentazione che sulla manutenzione;*
- zona ludica – nell'area che attualmente è interessata dagli impianti, è prevista una zona ludica, che si sviluppa in un'area pianeggiante con la possibilità di accedere al lago sia per la pesca sportiva che per l'accesso in acqua tramite piccole barche a remi, anche se l'aspetto della fruibilità delle acque dovrà essere regolamentato per evitare disturbo all'area naturalistica".*

#### **7.2) Considerazioni conclusive sugli "aspetti paesistici e naturalistici"**

**Gli aspetti paesistici e naturalistici sono stati ben affrontati nel R.A. e sono state illustrate le diverse problematiche in modo adeguato.**

**Nei documenti inviati dalle Associazioni Ambientaliste sono riportate valutazioni sull'argomento certamente di interesse, la cui sintesi rispetto a quanto proposto nel R.A. non può essere effettuata nell'ambito della presente VAS.**

**L'Autorità Procedente potrà valutare la necessità di fare sintesi tra quanto riportato nel R.A. e quanto esposto nei contributi-pareri sopra citati nelle fasi urbanistiche successive del procedimento.**

## **8) Suolo, Sottosuolo e ambiente idrico.**

Nel R.A. vengono analizzati nel dettaglio gli aspetti relativi al suolo, sottosuolo e ambiente idrico. Di seguito si riportano i contributi trasmessi dai soggetti a diverso titolo interessati.

### **8.1) Pareri formulati dai soggetti a diverso titolo coinvolti nella procedura di VAS sul tema "suolo, sottosuolo e ambiente idrico"**

#### **AIPO – prot. 83585 del 17.07.2014:**

*"... per la stesura del Piano Attuativo (P.A.) valorizzazione di due cave poste a sud-est del centro abitato di Brescia (ATEg 20 e ATEg 23) in variante P.G.T. — Progetto di trasformazione Sl.2 "Parco dello Sport-Cave" si dovranno rispettare le seguenti normative:*

- *T.U. n. 523 del 25/7/1904 sulle opere idrauliche e la polizia fluviale al fine di garantire la Pubblica Incolumità e la manutenzione delle Opere di Difesa Idraulica con particolare riferimento alle fasce di rispetto delle opere idrauliche di cui al punto f) dell'art. 96 sia per le piantagioni che le nuove costruzioni;*
- *All.B d.g.r. 7/7868/02 e d.g.r. 13950/03 (Individuazione del Reticolo Idraulico principale e minore) e della L.r. 7/03 e nell' AILD D.G.R. 20552/05 (Delimitazione del reticolo dei canali privati di bonifica gestiti dai Consorzi o da enti privati);*
- *Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) redatto ai sensi della L. 18 maggio 1989, n.183 ed approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001; al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate, anche attraverso usi ricreativi;"*

#### **ASL Brescia – prot. 94798 del 18.08.2014:**

*"Si fa inoltre presente che, come previsto dall'art. 3.10.5 del Regolamento di Igiene del Comune di Brescia, la nuova edificazione deve tener conto delle attività agricole esistenti, anche se ricadenti in comuni confinanti, garantendo il rispetto delle distanze minime secondo il principio della reciprocità inteso come rispetto da ogni parte dei medesimi vincoli di distanza e di inedificabilità. Anche la scelta progettuale di insediare un maneggio (stalle, allevamento cavalli, ecc.) deve essere seguita dalla valutazione della compatibilità in base a quanto previsto dal citato regolamento."*

#### **Provincia di Brescia – prot. 98915 del 29.08.2014:**

*"Vista la presenza di un'area di riconversione, per quanto riguarda le procedure di bonifica si richiamano i contenuti dell'art.242 del dlgs 152/06 e smi.*

*Per quanto riguarda l'interessamento del Reticolo Idrico Minore, si ricorda che così come individuato nell'elaborato tecnico sul reticolo idrico minore, redatto secondo dgr n. 7/7868/08, integrato da dgr n. 7/13950/03; si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di Polizia Idraulica così come individuata nello Studio del "Reticolo Idrografico del territorio comunale e Norme di Polizia Idraulica" (D.G.R. 7/7868/02 integrata con D.G.R. 7/13950/03); per quanto riguarda il divieto di copertura o tombinatura dei corsi d'acqua naturali, si rimanda al contenuto della comunicazione che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732) ove viene riportato quanto segue:*



- *“per tutti i corsi d'acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico minore, vige il divieto di tombinatura così come ribadito all'art. 115 del D. Lgs. 152/06;*  
- *per tutti i canali artificiali di proprietà privata siano essi canali artificiali ad uso irrigazione siano essi canali destinati ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura così come ribadito all'art. 115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime “privatistico” il concessionario delle acque ex R.D. 1775/1933 fino alla scadenza della concessione di derivazione”.*

**ARPA – prot. 100136 del 02.09.2014:**

*“Gli approfondimenti riportanti nella "Relazione geologica e idrogeologica" portano a ritenere compatibile il progetto di Piano con le caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche del sito; non vengono infatti evidenziate criticità particolari. Si sottolinea tuttavia l'importanza di prevedere l'esecuzione, in fase di progettazione degli interventi, di dettagliate indagini geognostiche— geotecniche, nonché di effettuare un'indagine ambientale finalizzata alla verifica del rispetto delle CSC' secondo la disciplina di cui al Titolo V' Parte IV del D .Lgs 152/06 e s .m.i., alla luce delle pregresse e attuali attività produttive svolte all'interno dei due siti.*

*Per quanto riguarda le caratteristiche idrogeologiche dell'area, i due siti d'intervento sono interessati da falda affiorante nei laghi di cava e subaffiorante nelle aree limitrofe e pertanto da vulnerabilità elevata del sistema idrico sotterraneo; ciò richiede, in fase progettuale e di successiva realizzazione delle opere, opportuni accorgimenti e soluzioni tecniche, volte a tutelare la falda e risolvere le potenziali interferenze delle strutture (piani interrati, fondazioni, reti tecnologiche' sistemi di smaltimento delle acque meteoriche' etc .) con la medesima. Inoltre, si condivide la proposta riportata nella "Relazione geologica e idrogeologica" di definire una rete di monitoraggio delle acque sotterranee strutturata sul progetto generale del Parco delle Cave che integri i monitoraggi attualmente svolti presso i siti, nell'ottica di garantire un controllo nel tempo della qualità delle acque e di conseguenza del parco, che prevede un uso pubblico dello specchio d'acqua e delle aree verdi.”*

**Comitato Spontaneo Contro Le Nocività – prot. 100140 del 02.09.2014:**

*“Per entrambi gli ambiti in ogni caso riteniamo indispensabile che prima di procedere alla eventuale acquisizione l'amministrazione comunale richieda approfondite e complete analisi che escludano qualsivoglia contaminazione di acqua e suolo, in particolare per escludere la presenza di Cesio 137, PCb, Cromo VI e PCE.”*

**Legambiente – prot. 100394 del 02.09.2014:**

*“Prendiamo atto che l'operatore impegnato nella riqualificazione dell'area (peraltro da lui stesso degradata) ritiene di non essere soggetto titolato all'onere dei monitoraggi ambientali. Riteniamo però indispensabile che prima dell'acquisizione delle aree il Comune richieda accurate analisi che escludano eventuali contaminazioni di acqua e suolo, per evitare rischi per la salute pubblica e oneri per la collettività, nel caso il sito risultasse contaminato. Dovrà inoltre essere accuratamente definito come e da chi sarà effettuato il necessario monitoraggio in fase post operam.*

*Aggiungiamo, in conclusione, che la bonifica della ex cava Piccinelli, urgente ed indifferibile, è resa ulteriormente indispensabile dal progetto di realizzazione di un Parco nelle immediate vicinanze del sito contaminato da Cesio 137. In assenza di bonifica riteniamo assolutamente impraticabile la realizzazione di un'area destinata ad uso pubblico.”*

**Legambiente – prot. 100413 del 02.09.2014 - integrazioni:**

*“Il vigente Piano CAVE DELLA Provincia di Brescia, D.C.R. 25/11/2994 n. VII/1114 – l.r. n. 14/98, per quanto riguarda l'ATEg 23 riporta la seguente modifica apportata dalla Regione:*

*“L'escavazione è preordinata a conseguire l'assetto finale in accordo con il progetto d'area del Parco delle Cave redatto dal Comune di Brescia. Il luoghi e i modi dell'escavazione e del ripristino dovranno quindi essere concordati con il Comune.” Contestualmente alla cessazione dell'attività estrattiva dovrà essere definito un piano per lo smantellamento degli impianti di escavazione e*

*dovranno cessare le attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'articolo 33, comma 1, e art. 57, commi 5 e 6, del d.lgs n. 22/1997 e successive modificazioni, e le attività di produzione dell'asfalto e del calcestruzzo”.*

## **8.2) Considerazioni conclusive sul tema “suolo, sottosuolo e ambiente idrico”**

**I diversi contribuiti pongono l'attenzione al rispetto delle normative relative alle opere idrauliche e al Reticolo Idraulico Minore, nonché al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).**

**Ovviamente l'iniziativa di P.A. in tema dovrà adeguarsi alla normativa richiamata in particolare da AIPo.**

**La convenzione urbanistica dovrà stabilire le modalità di verifica della qualità del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi del D.Lgs 152/2006, in accordo con gli Enti competenza.**

## 9) Impatto elettromagnetico

Dal R.A. si ricava che *“la presenza delle linee elettriche non interferisce con il progetto. Le distanze di prima approssimazione non interessano le strutture pianificate dal PA.”*

### 9.1) Pareri formulati dai soggetti a diverso titolo coinvolti nella procedura di VAS sul tema **“Impatto elettromagnetico”**

#### **Provincia di Brescia – prot. 98915 del 29.08.2014:**

*“Vista la presenza di un elettrodotto si ricorda che la presenza di elettrodotti di Media ed Alta Tensione pone dei vincoli sull'uso del territorio sottostante, poiché implica la necessità di definire le fasce di rispetto previste nella Legge 36/2001 e nel DPCM 8 luglio 2003, nelle quali è preclusa l'edificabilità di alcune tipologie di edifici (quelle che prevedono la presenza di persone per più di 4 ore giornaliere), l'ampiezza di queste fasce di rispetto deve essere calcolata per ogni tratta degli elettrodotti in questione. Tali valutazioni possono essere richieste all'Ente Gestore delle linee aeree o portate a termine secondo le indicazioni del DPCM 8 luglio 2003 e della norma CEI 106-11 del 2006 (“Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 Art. 6 Parte 1: linee elettriche aeree e in cavo”) che indica una precisa metodologia di calcolo, che distingue tra fascia di rispetto e corridoio di rispetto, e fornisce anche alcune procedure semplificate. Si rimanda infine, per quanto riguarda la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti al Decreto del 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti.”*

### 9.2) Considerazioni conclusive sul tema **“Impatto elettromagnetico”**

Sull'argomento da un lato nel R.A. viene indicato che *“la presenza delle linee elettriche non interferisce con il progetto. Le distanze di prima approssimazione non interessano le strutture pianificate dal PA.”*, mentre nel parere della Provincia di Brescia viene posta ancora l'attenzione in modo puntuale sul tema delle fasce di rispetto, nonostante quanto indicato nel R.A.

Nelle fasi procedurali successive andrà valutato nel dettaglio quanto evidenziato dalla Provincia di Brescia al fine di escludere in modo definitivo eventuali interferenze delle linee elettriche con il progetto.

## **10) Energia**

Nel R.A. si evidenzia come le Azioni e gli Obiettivi dell'intervento sono rivolti ad un utilizzo sostenibile della risorsa energetica, alla promozione di fonti alternative di produzione dell'energia e ad un'attenzione alla salute delle componenti e delle risorse naturali.

### **10.1) Pareri formulati dai soggetti a diverso titolo coinvolti nella procedura di VAS sul tema "Energia"**

#### **Provincia di Brescia – prot. 98915 del 29.08.2014:**

*“Per ciò che concerne il risparmio energetico si richiama in via generale l'art. 53 delle NTA del PTCP che promuove l'efficienza energetica negli edifici, al fine di limitare le emissioni nocive e climalteranti. A tal proposito dovrà essere adeguatamente valutata la possibilità di realizzare i nuovi edifici secondo i principi di eco-sostenibilità e di minor impatto ambientale possibile, attraverso lo sviluppo di metodologie costruttive che contemplino la salvaguardia delle risorse, con particolare attenzione all'utilizzo di impianti di energia senza immissioni in aria. Si suggerisce all'A.C., quale strumento di compensazione per le trasformazioni previste, di verificare la possibilità di dotare anche gli edifici di proprietà pubblica esistenti di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, indipendentemente dalla localizzazione più o meno prossima agli interventi previsti.”*

### **10.2) Considerazioni conclusive sul tema "Energia"**

**Per quanto concerne il tema del risparmio energetico, si concorda quanto riportato nel parere della Provincia di Brescia sopra citato.**

## 11) Mitigazioni

Il Rapporto Ambientale, propone possibili criteri e indicazioni volti a garantire una più efficace integrazione della dimensione ambientale, nonché la mitigazione e la compensazione dei principali effetti negativi, potenzialmente generabili con l'attuazione del Piano, utili in fase di attuazione e gestione dello stesso.

In particolare il R.A. evidenzia che: *“La principale mitigazione è data dalla cessazione delle attività esistenti e dalla rinaturalizzazione delle aree. Gli interventi necessari saranno la rimodellazione delle sponde, la stesa di terreno vegetale sulla ghiaia attualmente in loco, la piantumazione di alberi ed arbusti e la formazione di un tappeto erboso.*

*Vista la complessità morfologica e la grande dimensione si è orientati a mutuare il modello rappresentato dal laghetto di pesca sportiva esistente ad est della cava nord; gli elementi strutturanti saranno quindi le grandi aree alberate, il trattamento a verde del suolo, i percorsi ciclopedonali in materiale sciolto”*

### 11.1) Pareri formulati dai soggetti a diverso titolo coinvolti nella procedura di VAS sul tema “Mitigazioni”

**Legambiente – prot. 100394 del 02.09.2014:**

*“Le mitigazioni proposte risultano però del tutto insufficienti e/o inesistenti.”*

**Legambiente – prot. 100413 del 02.09.2014 - integrazioni:**

*“ATEg 20 (sito 1)*

*Chiediamo di verificare la rispondenza dello stato attuale dell'ATE 20 con le prescrizioni del Piano Cave citato, che stabilisce che il progetto di gestione produttiva dovrà prevedere:*

- la formazione di barriere vegetali (siepi arboree ed arbustive) lungo la via dei Santi e la via dei Morti ed a protezione degli insediamenti lambiti dall'escavazione;*
- il mantenimento di una fascia spondale non inferiore ai 40 metri dal Torrente Garza necessaria a garantire il mantenimento o, se del caso il potenziamento o la ricostituzione dell'ambiente fluviale tradizionale attraverso l'interconnessione ecologica di aree naturali ed il riequipaggiamento vegetazionale delle sponde;*
- la previsione del mantenimento o della ricostruzione di una fascia spondale non scavata distante non meno di 50 metri dai confini delle unità abitative di via Bose e via dei Morti.”*

### 11.2) Considerazioni conclusive sul tema “Mitigazioni”

**Si ritiene che quanto proposto nel R.A. debba essere posto in atto.**

**Inoltre dovrà essere verificato quanto richiesto da Legambiente rispetto all'esecuzione delle prescrizioni del Piano Cave all'ATEg20 (Sito1).**

## 12) Monitoraggio

Nel R.A. sul tema del monitoraggio viene riportato quanto segue: *“Il Monitoraggio è uno strumento atto a verificare la capacità del Piano/Programma (P/P) attuato di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale prefissati e ove necessario adottare eventuali misure correttive e/o riorientare le scelte attuate.*

*Generalmente il piano di monitoraggio mirato alla valutazione post-operam di un Piano Attuativo viene predisposto individuando una serie di indicatori/parametri atti al controllo e verifica dell'attuazione del Piano, nell'interpretazione del proprio contributo alla variazione del contesto ambientale e più specificatamente delle singole componenti ambientali. Vengono quindi selezionati set di indicatori di monitoraggio della qualità dell'ambiente (talvolta riproponendo ed eventualmente integrando gli indicatori già introdotti ed utilizzati all'interno della fase di valutazione ambientale) e/o indicatori specifici per la verifica degli effetti ambientali (ad hoc), finalizzati al monitoraggio delle componenti ambientali nei confronti delle quali, durante le fasi di indagine/valutazione, nonché a seguito dell'acquisizione dei pareri degli enti competenti, si sono evidenziati potenziali criticità.*

*Tale metodologia trova validità in quanto ogni nuovo intervento urbanistico/edificatorio sul territorio offre potenziali interferenze nei confronti delle componenti ambientali che caratterizzano il contesto di inserimento.*

*Il PA in oggetto, rappresenta una situazione “atipica” in quanto, per sua natura urbanistica, determina potenziali effetti sull'ambiente ma, al contempo, apporta indubbi e assai più significativi miglioramenti nei confronti del contesto ambientale stesso (come peraltro emerso dalle precedenti fasi di valutazione). Va inoltre considerato che, tra le azioni di PA, sono previsti interventi che vanno considerati quali “siti sensibili/bersagli” di pressioni potenzialmente indotte dal contesto d'inserimento. Dalla fase d'indagine ambientale condotta (Quadro Conoscitivo dello Stato dell'Ambiente a cui si rimanda per ulteriori specifiche) emerge infatti che il contesto di inserimento si caratterizza anche per la presenza di potenziali elementi/episodi per i quali non è possibile a priori escludere la non trascurabilità delle interferenze che potrebbero generare nei confronti dei “siti sensibili/bersagli” previsti dal PA.*

*La predisposizione del piano di monitoraggio post-operam non può quindi prescindere dalla considerazione di tali aspetti.*

*Sulla base di quanto sopra esplicitato, nell'ambito della presente VAS si propone un piano di monitoraggio post-operam che tenga in considerazione delle caratteristiche di reciprocità dei potenziali impatti riconducibili all'attuazione del PA in oggetto:*

*- Contesto d'inserimento Vs PA: proseguimento dei monitoraggi di verifica ambientale e acquisizione dei relativi esiti così come attualmente previsti e secondo le normative vigenti, per le attività/siti limitrofi presenti (ATEg20: altre attività di cava limitrofe es. Taglietti, ecc., AIA Systema-Ambiente ex Ecoservizi; ATEg23: ex Cava Piccinelli-area Cagimetal, discarica cessata e nuova discarica amianto di via Brocchi, ecc.) caratterizzanti il contesto d'inserimento (es. verifiche/analisi piezometriche, campagne di monitoraggio aria-rumore) al fine di mantenere monitorate le potenziali pressioni indotte nei confronti dei nuovi “siti sensibili/bersagli” introdotti dall'attuazione del PA;*

*- PA Vs contesto d'inserimento: prosecuzione dei piani di monitoraggio così come attualmente previsti/approvati/attuati in corrispondenza degli ambiti oggetto dell'intervento di PA (es. verifiche/analisi piezometriche, campagne di monitoraggio aria-rumore), al fine di verificare i potenziali effetti negativi/positivi ad esso riconducibili.*

*Per la "parametrizzazione" del presente piano di monitoraggio (valutazione componenti ambientali da monitorare, selezione set indicatori, metodologie/tempistiche/frequenze dei monitoraggi, ecc.) si rimanda all'attuale configurazione già prevista/approvata/attuata, così come eventualmente modificata/integrata da ogni ulteriore considerazione/valutazione dei membri della conferenza di valutazione VAS e delle Autorità Competente e Procedente per la VAS nonché dagli esiti delle successive fasi urbanistiche."*

## **12.1) Pareri formulati dai soggetti a diverso titolo coinvolti nella procedura di VAS sul tema "Monitoraggio"**

### **Legambiente – prot. 100394 del 02.09.2014:**

*"Le campagne di monitoraggio, descritte nell'allegato 4 al Rapporto ambientale, "Approfondimenti valutativi" non danno però adeguate garanzia di tutela ambientale e di prevenzione dei rischi. Nel documento si afferma che le analisi chimiche sulla qualità dell'acqua di falda e dei laghi segnalano un quadro chimico non compromesso in base ai dati forniti dal gruppo Faustini spa raccolti dal 2011 al 2014*

*Riteniamo carenti i parametri delle analisi effettuate. Per l'ATE 23 i parametri cercati nell'acqua di falda e laghetto sono: temperatura, pH, conducibilità elettrica a 20°, ossigeno disciolto, idrocarburi totali e nitrati (NO3) e, a partire da luglio 2013, metalli e Ipa.*

*Riteniamo indispensabile aggiungere ai parametri di ricerca, in fase ante e post operam, anche cesio 137, organoclorurati e i PCB.*

*Inoltre nell'allegato 4 si dichiara:*

*"sulla tavola 8 carta della Rete piezometri esistenti di monitoraggio si è riassunta la rete di monitoraggio esistente a carico del gruppo Faustini e/o di altre società operanti nell'area: la rete è senza dubbio incompleta in quanto non riporta ad esempio i piezometri della ex cava Piccinelli e probabilmente di altre realtà presenti in zona"*

*Viene quindi ammessa un'insufficienza della rete di monitoraggio con particolare riferimento alla ex cava Piccinelli area Cagimetal, contaminata da cesio 137, che risulta particolarmente rischiosa considerata la direzione della falda che scorre verso l'area ed il lago destinati ad uso pubblico. Ricordiamo che ARPA Lombardia, dipartimento di Brescia, nella sua relazione prot. 167967 del 18/12/2013 attesta il contatto tra la falda ed i rifiuti radioattivi: "Dalle freatimetrie misurate il 6/10/13 è inoltre possibile valutare in circa 116,35 m s.l.m. l'altezza della falda in corrispondenza dell'area contaminata a maggiore profondità dell'insediamento ex-Cagimetal, con la parziale sommersione quindi di uno spessore nell'ordine dei 10/20 cm dei volumi individuati come radio contaminati nel 1998."*

*Inoltre il proponente, pur riconoscendo la necessità di un piano di monitoraggio piezometrico/chimico esteso e strutturato sul progetto generale di Parco delle Cave, dichiara quanto segue:*

*"dato che nel nostro caso specifico l'operatore è già impegnato nella riqualificazione ambientale e urbanistica di un'area degradata dall'attività di escavazione, facendosi carico della riqualificazione ambientale, potrebbe non essere soggetto titolato all'onere dei monitoraggi ambientali nella fase finale di esercizio del Parco delle Cave; tali oneri, ragionevolmente, dovrebbero ricadere sui soggetti pubblici o privati che in una qualche misura hanno proprietà/gestione dei luoghi (...)"*

*Prendiamo atto che l'operatore impegnato nella riqualificazione dell'area (peraltro da lui stesso degradata) ritiene di non essere soggetto titolato all'onere dei monitoraggi ambientali"*

**ARPA – prot. 100136 del 02.09.2014:**

*"(...)*

*Tuttavia, il contesto territoriale limitrofo alle aree interessate è caratterizzato dalla presenza di pressioni ambientali e possibili sorgenti d'impatto non trascurabili, che richiedono una valutazione specifica in termini di potenziali ricadute generate nei confronti dei ricettori e delle funzioni che s'intende insediare all'interno dei due siti. A tal proposito:*

*- per quanto riguarda l'ATEg20 si ritiene che nel RA e nei relativi allegati non siano stati forniti elementi sufficienti a verificare compiutamente la compatibilità dell'insediamento della RSA rispetto al contesto territoriale circostante e in particolare rispetto alla presenza degli impianti di trattamento rifiuti limitrofi, per quanto concerne i possibili impatti odorigeni, di ricadute di inquinanti e di impatto acustico. Sebbene si tratti di una tematica di carattere più specificatamente sanitario (e pertanto di competenza dell'ASL), si evidenzia la necessità di assicurare un ulteriore approfondimento rispetto a tali tematiche, anche al fine di verificare se gli interventi di mitigazione/protezione previsti nel RA siano efficaci e sufficienti a garantire un adeguato livello di tutela dei fruitori della RSA, ricordando quanto sancito dal D.M. 5/8/77 circa la necessità di ubicare una casa di riposo in zona salubre.*

*- relativamente al progetto di recupero dell'ATEg23, si rilevano potenziali criticità connesse alla realizzazione di un parco pubblico in prossimità della discarica "Profacta" e del sito inquinato "Ex Cava Piccinelli" anche in riferimento ai possibili rischi di carattere sanitario per i fruitori del parco che a parere degli scriventi richiedono una valutazione preventiva e l'adozione di un approccio cautelativo.*

*Per quanto riguarda la discarica, nel prendere atto delle proposte riportate nel documento "Integrazioni allo studio viabilistico, approfondimento sulla discarica d'amianto a sud dell'ATEg23" circa le modifiche alla viabilità e la creazione di percorsi ciclo-pedonali protetti, si ritiene tuttavia opportuno, al fine di garantire una maggior tutela dei frequentatori del parco, valutare la necessità (acquisito il parere della competente ASL) di interdire al pubblico la fruizione delle aree più prossime alla discarica fino alla conclusione dei conferimenti e delle operazioni di recupero ambientale.*

*Relativamente alla presenza del sito contaminato "Ex Cava Piccinelli" a confine dell'area in oggetto, si osserva che nel RA e nei relativi allegati non sono state fornite particolari valutazioni in merito.*

*A tal proposito si specifica quanto segue. Per quanto riguarda la contaminazione da Cesio 137 limitata all'area "Cagi-Metal" all'interno della "Ex Cava Piccinelli" nel 2012 è stata effettuata una M.I.S.E. per la porzione in corrispondenza dei rifiuti radioattivi. I risultati delle indagini e dei monitoraggi radiometrici effettuati da ARPA non hanno evidenziato particolari criticità per l'utilizzo delle aree esterne al perimetro del sito "Cagi-Metal".*

*Inoltre, il monitoraggio della falda finora effettuato presso i piezometri della "Ex Cava Piccinelli" ha evidenziato che in nessuno dei campioni prelevati si è riscontrata la presenza di tracce di Cesio 137 in concentrazioni superiori alla sensibilità analitica. I monitoraggi sono tuttora in corso e vengono programmati in funzione dei livelli piezometrici, privilegiando i periodi di maggiore altezza della falda durante i quali si può presupporre una parziale sommersione dei volumi radiocontaminati.*

*I medesimi monitoraggi hanno invece messo in luce superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione per i parametri Cromo VI' Tetracloroetilene e Tricloroetilene sia nei piezometri a monte che a valle della cava; i risultati delle analisi non forniscono pertanto chiara evidenza del contributo della ex cava Piccinelli all'inquinamento chimico della falda.*



*Trattandosi comunque di un'area inquinata' interessata in passato dallo smaltimento/abbandono di rifiuti di varia natura (inerti non pericolosi e pericolosi' oltre che materiale radiocontaminato), si invita il Comune ad adottare un approccio cautelativo nella pianificazione dello sviluppo delle aree circostanti, verificando preventivamente e analizzando con il dovuto livello di approfondimento i potenziali rischi connessi alla fruizione pubblica degli ambiti limitrofi a tali aree degradate.*

## **12.2) Considerazioni conclusive sul tema “Monitoraggio”**

**Per quanto riportato in modo dettagliato nel R.A. ed evidenziato anche dagli Enti, l'iniziativa urbanistica determinerà una significativa riduzione della pressione ambientale rispetto alla situazione attuale.**

**La P.A. è però inserita in una area vasta nella quale sono presenti attività che generano un impatto sull'ambiente nonché siti inquinati.**

*Nella nota di ARPA sopra riportata sono richiamate le azioni di controllo in atto ed effettuate, si concorda quindi con l'Agenzia nella richiesta di “**adottare un approccio cautelativo nella pianificazione dello sviluppo delle aree circostanti, verificando preventivamente e analizzando con il dovuto livello di approfondimento i potenziali rischi connessi alla fruizione pubblica degli ambiti limitrofi a tali aree degradate.**”*

**Questi aspetti di verifica potranno essere effettuati in modo puntuale nelle successive fasi del procedimento con la partecipazione dei soggetti competenti in particolare ARPA ed Asl.**

**Per quanto riportato nel R.A. e per gli aspetti appena esposti, si ritiene che quale piano di monitoraggio dovrà essere considerato quello riportato nel R.A. e sopra richiamato.**

### 13) Valutazioni procedurali

Il processo di Valutazione Ambientale Strategica riferita alle azioni del Piano esaminato, ha evidenziato gli obiettivi di sostenibilità ambientale nell'analisi delle matrici e degli aspetti in tema.

Di seguito si richiamano le valutazioni generali contenute nei contributi pervenuti da parte di Enti e soggetti portatori di interessi in tema ambientale:

#### **- Provincia di Brescia nel parere prot. 98915 del 29.08.2014:**

*“Valutata la documentazione presentata, ai fini della successiva fase di verifica di compatibilità col PTCP, si raccomanda di presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'allegato 15 alla DGR 30.11.2011 n. IX/2616.*

*Sentito l'ufficio VIA dello scrivente settore, si chiede di verificare l'eventuale sussistenza delle condizioni di assoggettabilità a verifica di VIA ai sensi del regolamento n. 5/2010 e della Legge regionale 13/2010.*

*Per quanto riguarda la presenza del vincolo paesaggistico, si rimanda ai contenuti dell'art. 146 del Dlgs 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e smi.*

*Vista la presenza nelle immediate vicinanze di una RIR, si richiamano gli adempimenti discendenti dal dlgs 334/99 e smi (artt. 14 e 22), con particolare riferimento alla pianificazione territoriale ed urbanistica nell'intorno degli stabilimenti a rischio incidente rilevante, in attuazione del DM del 9 maggio 2001 e smi.*

*Visti i contenuti del RA e del DdP, si chiede, in ordine alla valutazione degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle previsioni del Ddp, che siano adeguatamente considerate le indicazioni sopra richiamate.*

*Si ricorda che, ai sensi della vigente normativa, l'autorità procedente provvede, sulla scorta del parere motivato rilasciato dall'autorità competente, e prima dell'adozione del piano, ad apportare i necessari adeguamenti al RA e agli atti costituenti il PGT.”*

#### **- ARPA nel parere prot. 100136 del 02.09.2014:**

*“Le variazioni urbanistiche introdotte dal PA rispetto a quanto previsto dalla scheda S .1 .1 del DdP del PGT perseguono i medesimi obiettivi individuati dal PGT per l'ambito, che risultano pertanto confermati e sono costituiti essenzialmente dalla riconversione e valorizzazione di due aree degradate (cave) attraverso il conferimento alle medesime di funzioni pubbliche, dalla realizzazione di nuovi servizi di pubblica utilità (RSA) e di opere di tipo ricettivo-ricreativo (parco), dalla riqualificazione del tessuto urbanistico tramite opere di compensazione e mitigazione paesistico ambientale. Gli obiettivi e le azioni di Piano risultano pertanto coerenti con quelle del PGT.*

*Dall'analisi della coerenza esterna riportata nel RA si evince inoltre che il Piano Attuativo non ha obiettivi in conflitto con quelli degli altri strumenti di pianificazione sovraordinata considerati (PTR e PTCP), ma propone obiettivi comuni' da perseguire attraverso strategie ed azioni di Piano coerenti.*

*Rispetto alle previsioni del PGT per l'area in esame, il Piano Attuativo prevede variazioni che possono essere considerate "in riduzione" infatti rispetto a quanto previsto dal PGT per l'ambito S .1 .1 — che identifica l'area a vocazione sportiva con possibilità di destinazioni residenziale, direzionale, commerciale, etc. — il Piano destina l'intero sito 2 (ATEg23) a parco pubblico finalizzato alla rinaturalizzazione dell'ambito di cava e il sito 1 (ATEg20) unicamente alla realizzazione della RSA, anch'essa all'interno di un parco.(...)*

*Come evidenziato ai punti precedenti, il Piano Attuativo proposto introduce elementi migliorativi e opportunità di riqualificazione territoriale condivisibili e coerenti con gli strumenti di*

*pianificazione e con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione comunale; la realizzazione delle proposte di Piano inoltre determina impatti nel complesso sostenibili.”*

**13.1) Considerazioni conclusive sul tema “Valutazioni procedurali ”**

**Si concorda con quanto riportato nei documenti sopra riportati per quanto concerne gli aspetti procedurali.**

## 14) Conclusioni

Il presente documento è stato predisposto per valutare nel dettaglio gli aspetti di sostenibilità emersi durante la procedura di VAS, e per questi motivi è da ritenersi propedeutico alla predisposizione del Parere Motivato Finale per la procedura di VAS in tema.

**Autorità Competente  
Il Responsabile del Settore Ambiente e  
Protezione Civile**


**(Ing. Angelantonio Capretti)**



**Autorità Procedente  
Il Responsabile di Area Pianificazione  
Urbana**

**Tutela Ambientale e Casa  
e del Settore Urbanistica**

**(Arch. Giampiero Ribolla)**



Brescia, 29.09.2014